



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE SINDACALE

Det. Sindacale N. 52
Del 14-9-2016

Oggetto: Ricorso in appello al C.G.A. di Palermo promosso da Cutaia Calogero + 2 – Nomina legale. Costituzione in giudizio.

L'anno duemilasedici, il giorno 14 del mese di Settembre, in Palma di Montechiaro, presso la sede comunale

Il capo settore affari tributari e legali

Premette che :

Con due distinti ricorsi al TAR Sicilia proposti rispettivamente, dai Sig.ri Calogero Cutaia, Mario Cutaia e Rita Cutaia e dal Sig. Filippo Cutaia, i ricorrenti hanno dedotto che le procedure ablatorie per l'espropriazione del terreno di proprietà dei ricorrenti, sito nel territorio del Comune di Palma di Montechiaro in c.da Pizzillo, per la realizzazione dei *"lavori di risanamento e riqualificazione urbana nella zona censuaria n.1 settore nord"* e di *"un programma costruttivo di n.25 alloggi, centro sociale e urbanizzazione nell'ambito del contratto di quartiere per la riqualificazione dell'area urbana Calvario Pizzillo"*, non sono state definite con validi decreti di esproprio ed hanno perciò richiesto la restituzione del terreno in questione, previa rimissione in pristino dei luoghi;

Con sentenze nn.382/2016 e 383/2016, il TAR Sicilia – Palermo sez. III ha accolto entrambi i suddetti ricorsi e, per l'effetto ha statuito che, ove il Comune ritenga di non restituire il fondo ai legittimi proprietari previa riduzione nel pristino stato, potrà in via alternativa disporre la sua acquisizione;

Con determina UTC n.175 del 18 aprile 2016 il Comune di Palma di Montechiaro ha disposto l'acquisizione sanante delle aree di cui trattasi secondo la disciplina di cui all'art.42 del DPR 327/2001, determinando in € 485.388,60 l'ammontare complessivo dell'indennizzo da corrispondere ai ricorrenti;

Visto il ricorso in appello innanzi al C.G.A. di Palermo, notificato in data 8/9/2016 all'Avv. Claudio Calafiore, legale dell'amministrazione, al fine di ottenere la riforma della sentenza TAR n. 382/2016 per l'ottenimento della liquidazione forfettaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale pari al 20% del valore venale del bene anziché del 10% per come quantificato dal Comune;

Ritenuto opportuno, al fine di tutelare gli interessi dell'Ente costituirsi nel giudizio in oggetto;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale, giusta disciplinare – contratto, stipulato in data 12.10.2015, all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Dato atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, è stato assunto sul cap. 860 – imp. 77444-77445;

Propone

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi innanzi al C.G.A. di Palermo nel ricorso in appello proposto da Cutaia Calogero + 2 al fine di ottenere la riforma della

sentenza TAR n. 382/2016 per l'ottenimento della liquidazione forfettaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale pari al 20% del valore venale del bene anziché del 10% per come quantificato dal Comune;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 77444-77445

Il Proponente
Dott.ssa Rosa Di Blasi



Il Sindaco

In virtù delle competenze derivategli, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della L.r. 26 agosto 1992, n.7 come modificato ed integrato dall'art.41 della L.r. 1.9.1993, n. 26 per tutte le materie non espressamente attribuite agli organi del Comune;

Vista la legge 08.06.1990 n.142 come recepita con L.R. 11.12.1991, n.48;

Vista la L.r. del 23.12.2000, n.30.

Vista la L.r. del 16.12.2008 n. 22.

Vista la proposta del capo settore affari tributari e legali

Determina

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi innanzi al C.G.A. di Palermo nel ricorso in appello proposto da Cutaia Calogero + 2 al fine di ottenere la riforma della sentenza TAR n. 382/2016 per l'ottenimento della liquidazione forfettaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale pari al 20% del valore venale del bene anziché del 10% per come quantificato dal Comune;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 77444-77444.

Il Sindaco
Pasquale Amato



PEC

V.d.c.
Avv. Leffers
Giudice

RELAZIONE DI NOTIFICA
ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994

Per conto e nell'interesse di:

- 1) Cutaia Calogero nato/a a Palma di Montechiaro in data 24/11/1944, residente in ., Palma di Montechiaro, cod. fisc. CTUCGR44S24G282E;
- 2) Cutaia Mario nato/a a Palma di Montechiaro in data 02/01/1943, residente in Via Odierna 316, Palma di Montechiaro, cod. fisc. CTUMRA43A02G282Y;
- 3) Cutaia Rita nato/a a Palma di Montechiaro in data 08/02/1938, residente in Via Odierna 447, Palma di Montechiaro, cod. fisc. CTURTI38B48G282L;

io sottoscritto Avv. GIROLAMO RUBINO, codice fiscale RBNGLM58P02A089G, girolamorubino@pec.it, con studio a Palermo, Via G. Oberdan n.5, nella qualità di difensore munito di procura alla liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c.

nel procedimento innanzi Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana di Palermo
ai sensi della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche,

HO NOTIFICATO A:

avv. Claudio Calafiore codice fiscale CLFCLD62E13G273T ai sensi dell'art.170 c.p.c., nella qualità di procuratore costituito di COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO, mediante spedizione a mezzo PEC alla casella di posta elettronica certificata claudiocalafiore@pecavvpa.it dell'anzidetto destinatario risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.c. e dell'art. 3 bis L. 53/1994

unitamente alla presente relazione di notificazione, sottoscritta con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

I SEGUENTI DOCUMENTI ALLEGATI

File:RICORSO - RICORSO.pdf.pdf

impronta SHA256:31D8724DDF81818474FFEF6FC18DB10FCABB7D21C41D4E1F2A66BD34FD807356

Riferimento temporale UTC: 2016-09-08T09:53:30Z

ATTESTO

che gli atti allegati, sopra sinteticamente descritti, sono copie informatiche, formate nel rispetto dell'art. 71 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e delle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. Giustizia del 28 dicembre 2015, dei quali attesto la conformità all'originale analogico in mio possesso.

Palermo, 08/09/2016

Avv. GIROLAMO RUBINO

Girolamo Rubino

2016/09/08 11:54:08

CN=Girolamo Rubino

C=IT

O=NON PRESENTE

2.5.4.4=2016090811540831

RSA/2048 bits

Comune di Palma di Mont. ro
Protocollo Generale
TIPO - E

PROT. N. 0030722
del 12/09/2016



**ECC.MO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA
REGIONE SICILIANA
RICORSO IN APPELLO**

Dei Sigg.ri **CUTAIA CALOGERO** nato a Palma di Montechiaro il 24/11/1944 (C.F. CTUCGR44S24G282E) ed ivi residente in Corso G.B. Odierna n. 447, **CUTAIA MARIO** nato a Palma di Montechiaro il 2/1/1943 (C.F. CTUMRA43A02G282Y) ed ivi residente in Corso G.B. Odierna n. 447, **CUTAIA RITA** nata a Palma di Montechiaro l'8/2/1938 (C.F. CTURTI38B48G282L) ed ivi residente in Corso G.B. Odierna n. 447, tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Girolamo Rubino (c.f. RBNGLM58P02A089G – P.E.C.: girolamorubino@pec.it - fax 091 8040219) e Leonardo Cucchiara (c.f. CCCLRD73C29C352X – P.E.C. leonardo.cucchiara@avvsciacca.legalmail.it - fax 091 8040219), come da procura a margine del presente atto, con domicilio eletto in Palermo, via G. Oberdan n. 5, presso lo studio dell'Avv. Girolamo Rubino,

CONTRO

IL COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO, in persona del legale rappresentante pro tempore

PER LA RIFORMA PARZIALE

Della sentenza n. 382/2016 resa inter partes dal TAR Sicilia-Palermo, Sez. III, depositata in segreteria il 10 febbraio 2016, nella sola parte che sarà appresso specificata

IN FATTO ED IN DIRITTO

Gli odierni appellanti sono comproprietari di un appezzamento di terreno

*SIA UNITAMENTE CHE
DISGIUNTAMENTE
ALL'AVV. LEONARDO
CUCCHIARA DEL
FORO DI SCIACCA*
Nomino procuratore e difensore
l'Avv. GIROLAMO RUBINO
eleggendo domicilio in Palermo
Via Oberdan, 5

[Firma]
[Firma]
[Firma]
Cutaia Calogero -
per autentica
[Firma]

sito nel territorio del Comune di Palma di Montechiaro in c.da "Pizzillo" e distinto in catasto al fg. 10, particelle nn. 2286, 2287, 2288, 2289, 2262, 2263, 2265, 2261, 2266, 2275, 2276, 2499, 2264, 2457 e 2474.

Con due procedure avviate nel 1998 e nel 2000 il Comune di Palma di Montechiaro ha intrapreso l'espropriazione di tale terreno per la realizzazione, rispettivamente, di *"lavori di risanamento e riqualificazione urbana della zona censuaria n. 1 settore nord"* e di **"un programma costruttivo di n. 25 alloggi, centro sociale e urbanizzazione nell'ambito del contratto di quartiere per la riqualificazione dell'area urbana Calvario Pizzillo"**.

Per la prima delle due procedure veniva disposta l'occupazione di urgenza dei terreni, per la durata di cinque anni, cui seguiva l'immissione in possesso in data 9.12.1999, **non venendo tuttavia mai adottato il decreto di esproprio**.

Per la seconda procedura espropriativa veniva invece disposta l'espropriazione definitiva con ordinanza del Comune n. 1 del 2 gennaio 2008. Tale ordinanza è stata tuttavia impugnata dai ricorrenti **ed annullata con sentenza del TAR Sicilia-Palermo n. 526/2009**, in quanto intervenuta oltre i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità indicati nel provvedimento di occupazione temporanea.

Pertanto, con ricorso al TAR Sicilia-Palermo, i Sigg.ri Calogero Cutaia, Mario Cutaia e Rita Cutaia (R.G. 1581/2011) hanno dedotto che le procedure ablatorie in questione non sono state definite con validi decreti di esproprio ed hanno perciò richiesto la restituzione del terreno in questione, previa rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Con l'appellata sentenza nn. 382/2016, il TAR Sicilia – Palermo Sez. III

"...accertata l'assenza di un valido titolo di esproprio, nonché la modifica del fondo e la sua utilizzazione...", ha accolto il suddetto ricorso e, per l'effetto, ha statuito che "...rimane impregiudicata la discrezionale valutazione in ordine agli interessi in conflitto da parte del Comune intimato, il quale, ove ritenga di non restituire il fondo ai legittimi proprietari previa riduzione nel pristino stato, potrà in via alternativa disporre la sua acquisizione...".

Sennonché, con la medesima sentenza il TAR ha ritenuto di specificare quanto segue: *"Qualora decida per l'acquisizione, dovrà liquidare in favore dei ricorrenti, in relazione alle rispettive quote di proprietà, il valore venale del bene al momento dell'emanazione del provvedimento, **aumentato del 10% a titolo di forfettario ristoro del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale arrecato...**"*.

Tale capo della sentenza appellata risulta erroneo in quanto, com'è noto, l'art. 42 bis comma 5 del D.P.R. n. 327/2001 dispone che *"Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato **per finalita' di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata**, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalita' di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento e' di competenza dell'autorita' che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale e' pari al **venti per cento** del valore venale del bene"*.

Pertanto, in esecuzione della suddetta sentenza, con determina dell'UTC n. 175 del 18 aprile 2016, il Comune di Palma di Montechiaro ha disposto l'acquisizione sanante delle aree di cui trattasi secondo la disciplina di cui all'art. 42 bis del DPR 327/2001, quantificando il pregiudizio "non patrimoniale" nella misura del dieci per cento del valore venale del

bene, proprio come ha erroneamente disposto il primo Giudice.

In realtà, come detto, una parte dei terreni per cui si controverte sono stati occupati per la realizzazione di *"un programma costruttivo di n. 25 alloggi, centro sociale e urbanizzazione nell'ambito del contratto di quartiere per la riqualificazione dell'area urbana Calvario Pizzillo"* e, dunque, per finalità di edilizia residenziale pubblica e pertanto, ai sensi del comma 5 dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, in tal caso *"la liquidazione forfetaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale e' pari al venti per cento del valore venale del bene"*.

Per le ragioni che precedono si chiede che

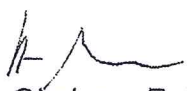
VOGLIA CODESTO ECC.MO C.G.A.

Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, riformare l'appellata sentenza nella parte sopra specificata.

Con salvezza di ogni altro diritto e vittoria di spese.

Palermo, 2 settembre 2016

Avv. Leonardo Cucchiara


Avv. Girolamo Rubino

Girolamo Rubino

2016/09/02 11:53:14

CN=Girolamo Rubino
C=IT
O=NON PRESIDENTE
2.5.4.4=20160902115314

RSA/2048 bits

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____
al _____.

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza comunale, li _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

